

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 23 luglio 2024

Plenaria
39^a Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,25.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Matera

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 luglio 2024.

Viene ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento l'onorevole DE BONIS, senatore all'epoca dei fatti, che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti connessi al documento in titolo.

Pone domande all'auditore il senatore RASTRELLI (*FdI*), al quale risponde l'onorevole DE BONIS.

Congedato l'onorevole De Bonis, il seguito dell'esame è rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione dibattimento penale monocratico

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) fa preliminarmente presente che, con missiva del 3 luglio 2024 il Tribunale di Reggio Emilia –

Sezione dibattimento penale monocratico, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 3457/2019 R.G.N.R.-n. 979/2023 R.G. Dib.) nei confronti dell’onorevole Vanna Iori, senatrice all’epoca dei fatti.

Con lettera del 4 luglio 2024 il Presidente del Senato ha deferito la questione all’esame della Giunta ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Si evince dagli atti processuali che l’onorevole Vanna Iori è imputata del reato di cui all’articolo 595, secondo comma, del codice penale, in relazione ad un articolo pubblicato in data 5 settembre 2018 sulla testata giornalistica *on-line* « *Huffingtonpost.it* » con il quale è accusata di aver offeso l’onore e il decoro del signor Dino Riccardo Maria Giarrusso, nominato, nel luglio 2018, segretario particolare del Vice Ministro all’istruzione Lorenzo Fioramonti, con l’incarico di coordinare la comunicazione del suo ufficio e curarne le relazioni istituzionali, nonché di dirigere l’Osservatorio sui concorsi nelle università e negli enti di ricerca.

Nell’articolo in questione, intitolato « *Dino Giarrusso? La competenza non è più una virtù* », veniva in particolare criticato l’affidamento dell’incarico di controllo sui concorsi al dottor Giarrusso, definito « *venditore di bufale anti-scientifiche come “stamina”* », nonché « *campione tv dell’antiscienza e dei processi tv* » (riferendosi al fatto che lo stesso aveva lavorato come giornalista investigativo per il programma televisivo « *Le Iene* »).

Il dottor Giarrusso ha sporto querela nei confronti dell’onorevole Iori, ritenendo tali espressioni non rispondenti al vero e lesive della propria immagine professionale ed umana.

Avendo la difesa dell’imputata eccepito l’applicabilità al caso di specie della prerogativa di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ragione dello *status* di senatrice rivestito dall’onorevole Iori all’epoca dei fatti, alla prima udienza dibattimentale del 4 marzo 2024 il giudice – a fronte dell’opposizione da parte del Pubblico ministero e della Parte civile – si è riservato la decisione in merito, rinviando all’udienza del 10 giugno 2024.

In tale data, a scioglimento della riserva, ritenendo non evidente l’applicabilità della prerogativa *de qua*, né la sussistenza di un’ipotesi di proscioglimento *ex* articolo 129 del codice di procedura penale, il magistrato ha sospeso il processo inviando gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

La relatrice propone di fissare un termine di quindici giorni all’interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice LOPREIATO (M5S) fa preliminarmente presente che, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con missiva in data 2 luglio 2024, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 21941/24 R.G.N.R.-n. 17589/2024 R.G. Gip) nei confronti del senatore Carlo Calenda.

Con lettera dell'11 luglio 2024 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Il procedimento a carico del senatore Calenda ha ad oggetto il reato di diffamazione aggravata di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale ed è originato da una querela sporta dall'onorevole Mario Clemente Mastella presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento, successivamente trasmessa alla Procura presso il Tribunale di Roma per competenza territoriale.

L'onorevole Mastella lamenta il carattere diffamatorio delle affermazioni pubblicate dal senatore Calenda in data 3 aprile 2024 sulle proprie pagine di profilo dei *social network* « X » (denominato in passato « *Twitter* »), *Facebook* e *Instagram*, contenute in un intervento in risposta al *post* pubblicato sul profilo *Facebook* dall'onorevole Emma Bonino. Le dichiarazioni a cui si riferisce la querela sono sostanzialmente le seguenti: « *Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l'opposto della cultura europea. Non ha alcun senso candidare in UE [...] chi è pagato da dittatori stranieri. Chiamare la lista Stati Uniti d'Europa non può coprire personaggi e comportamenti che rappresentano l'opposto dei valori europei* ». L'onorevole Mastella ha ritenuto tali espressioni lesive della propria reputazione, con particolare riguardo all'accostamento della sua persona e della sua storia politica alla mafia e a personaggi politici che sono stati coinvolti in vicende giudiziarie per fatti di mafia.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ritenendo non applicabile il disposto del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione al fatto contestato.

La relatrice propone di concedere all'interessato il termine di quindici giorni per chiedere di essere audito o per presentare memorie scritte,

ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.